



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello

in persona dei signori

avv.to Gaia Taricco

Presidente relatore

avv.to Alberto Giordano

Componente

avv.to Francesca Carpino

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica ARALDICA CASTAGNOLE LANZE, in persona del Presidente pro-tempore, avverso la pronuncia del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 28 ottobre 2019.

^ ^ ^

Fatto e svolgimento del processo

Con reclamo tempestivamente e ritualmente presentato, ai sensi dell'art. 58 comma 6 del Regolamento di Giustizia, la società Araldica Castagnole Lanze A.S.D. impugnava avanti a questa Corte Sportiva di Appello la decisione del Giudice Sportivo n. 19053 del 28 ottobre 2019 che rigettava l'istanza della medesima società diretta a contestare il risultato della terza gara di finale del Campionato di serie A, decisiva per l'assegnazione del titolo di campione nazionale, disputata il giorno 26 ottobre 2019 nello sferisterio di Cuneo (terreno di gioco neutro) tra le società Araldica Castagnole Lanze A.S.D. (capitanata dal giocatore sig. Massimo Vacchetto) e Canalese (capitanata dal giocatore sig. Bruno Campagno), esponendo le ragioni che impedirebbero l'omologazione del risultato di 11-10 a favore della



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

società Canalese (tale essendo il risultato finale della gara, secondo quanto risulta dal rapporto arbitrale).

Attesa l'indubbia peculiarità della vicenda portata all'esame della Corte (non è in errore la società reclamante laddove sottolinea la rarità, se non l'unicità, dell'accaduto), appare opportuno riepilogare i fatti.

Durante la predetta gara 3 di finale, sul punteggio di 10-10 e di 40-15 a favore dell'Araldica, una caccia era segnata sul terreno di gioco. Qualora detta caccia, e conseguentemente il punto, fosse stato assegnato alla società Araldica questa si sarebbe aggiudicato l'incontro e, insieme con esso, il titolo di campione nazionale; qualora invece la caccia, e conseguentemente il punto, fosse stato assegnato all'avversario la partita sarebbe proseguita. Al termine dell'azione di gioco, il direttore di gara, in dubbio se la palla fosse stata fermata prima, o dopo, che attraversasse la linea immaginaria della caccia, di propria iniziativa e con la collaborazione del giudice di linea eseguiva una misurazione come consentito dalla regola 54 del Regolamento Tecnico Fipap.

Attesta l'arbitro nel proprio referto come le operazioni di misura si siano svolte in un clima di confusione determinata dalla condotta disturbatrice dei giocatori, tra i quali segnala in modo particolare il tesserato Enrico Rinaldi della società Castagnolese.

Completata la misurazione, il direttore di gara attesta nel proprio rapporto di come *“da una mia incomprendione col collega Montanaro”*, giudice di linea designato per detto incontro, *“assegnavo erroneamente la caccia alla Castagnolese e di conseguenza al risultato emettevo i tre fischi finali”*.

Quindi, è indiscutibile, per diretta ammissione del protagonista, che l'arbitro abbia decretato la conclusione dell'incontro in questione: a questo riguardo, anticipando un tema che sarà successivamente esaminato, poco o nulla rileva stabilire se la modalità prescelta per indicare la fine della gara (i tre colpi di fischietto, oggetto di insistita attenzione nella decisione impugnata e nelle memorie presentate alla Corte) sia quella rituale (cosa che, detto per inciso, a questa Corte pare difficilmente contestabile); ciò che conta è che l'arbitro attesta di aver posto fine alle ostilità decretando la conclusione della gara che, quindi, perlomeno in un primo momento, era aggiudicata alla Castagnolese che conquistava così il titolo di campione d'Italia 2019.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

A questo punto, prosegue il rapporto arbitrale, *“prontamente il collega mi faceva notare l'errore tecnico che avevo appena fatto e quindi tornavo (con molta umiltà e i tifosi che già festeggiavano) sulla mia decisione e assegnavo la caccia alla Canalese”*.

Questo l'accaduto, come descritto dal rapporto arbitrale, che come correttamente sottolinea il Giudice Sportivo richiamando la norma regolamentare *“è il documento che ufficializza tutto quanto avvenuto sul terreno di gioco, prima, durante e dopo la gara”*; laddove all'espressione *“ufficializza”*, ad avviso della Corte, pur non dovendosi connettere una salvifica efficacia probatoria (nel senso di negare aprioristicamente verità a qualsiasi fatto che non trovasse nel rapporto medesimo espressa menzione) attribuisce pur sempre rango e dignità di prova ai fatti ivi riportati.

Il Giudice Sportivo, nella decisione 28 ottobre 2019, ha dichiarato *“in parte improcedibile e in parte infondata”* l'istanza diretta a contestare l'omologazione del risultato risultante dal referto arbitrale. In particolare, secondo il Giudice di prima istanza, il primo motivo di doglianza - per cui l'arbitro avrebbe illegittimamente modificato la propria decisione dopo la fine dell'incontro - sarebbe improcedibile perché non denunzierebbe la violazione di alcuna norma: *“la Regola 27 lett. c) del Regolamento Tecnico non prevede un triplice fischio a conclusione della gara, né che l'Arbitro provveda ad assegnare la vittoria, e neppure che l'Arbitro non possa - per qualsivoglia ragione - emendare la sua decisione di dichiarare la fine dell'incontro con una serie di colpi di fischietto”*. Il secondo e il terzo motivo a sostegno dell'istanza sono stati giudicati infondati: l'arbitro non avrebbe violato la norma - contenuta nella Regola 54 del Regolamento Tecnico - che disciplinando la *“modalità di assegnazione di una caccia dubbia”* prevede, al comma 3 che *“quando l'assegnazione della caccia rimane dubbia, anche dopo la misurazione, si ripete la battuta, senza che venga rimosso il segno di caccia in questione”*, ciò in quanto il direttore di gara non si sarebbe trovato in tale situazione; inoltre, in risposta della deduzione fatta valere con il terzo motivo, il Giudice Sportivo osserva come i rilievi critici sulla tecnica di misurazione della caccia in questione fossero del tutto generici e che nessuna violazione delle regole, sul punto, emerga dalla lettura del rapporto arbitrale.

Con il reclamo a questa Corte Sportiva di Appello la società Castagnolese ripropone le medesime ragioni di doglianza, articolandone il contenuto confrontandosi con la decisione del Giudice Sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

In particolare, il reclamante si duole della ritenuta improcedibilità del primo motivo, riportando integralmente la regola 27 C del Regolamento Tecnico ed osservando al riguardo come l'arbitro avesse, al termine delle operazioni di misurazione, assegnato il punto alla Castagnolese e posto fine alla gara con una serie di colpi di fischietto, esattamente come previsto dalla norma sopra indicata; soltanto successivamente il direttore di gara avrebbe violato il regolamento tecnico riaprendo una gara da considerarsi definitivamente conclusa ed assegnando all'avversario il punto in precedenza attribuito alla Castagnolese, così operando avrebbe posto in essere una condotta non prevista da alcuna norma del Regolamento Tecnico (*"che non prevede tale modalità operativa"*, così testualmente il reclamo, pag. 3) con un comportamento che ha inciso, determinandolo, sul risultato della gara in questione.

Quanto al secondo e terzo motivo, il reclamante si doleva della loro reiezione osservando, quanto al secondo, che l'incontestabile circostanza fattuale per cui il direttore di gara avesse dapprima assegnato la caccia ad una concorrente e successivamente all'avversario indicava, in modo lampante, come egli versasse in una situazione di dubbio che gli avrebbe imposto di applicare il terzo comma della citata regola 54, ordinando la ripetizione della battuta rimanendo fermo il segno di caccia sul terreno di gioco. A questo riguardo, a parere del reclamante, non coglierebbero nel segno le considerazioni del Giudice Sportivo sull'insindacabilità dello stato psicologico dell'arbitro, per cui non sarebbe consentito al giudicante ricercare dubbi che ne avessero condizionato l'operato, in quanto sarebbero i *"fatti oggettivi ed oggettivamente che lo svolgimento della gara offre a colui che decide"* a fornire la prova, e la misura, di eventuali dubbi.

Quanto al terzo motivo, il reclamante ribadiva la propria convinzione circa un preteso errore tecnico che avrebbe inficiato la misurazione, a causa di una deviazione in senso diagonale che avrebbe allungato la misura a danno della Castagnolese.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, dato atto dell'impedimento per concomitanti impegni professionali fuori sede del Presidente titolare, era designato altro giudice in sua sostituzione.

Prima dell'udienza perveniva articolata requisitoria scritta del Procuratore Federale che, reputando infondati tutti i motivi, concludeva per il rigetto del reclamo.



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

All'udienza del 31 ottobre 2019, presente il segretario federale, intervenivano la società reclamante, assistita dal proprio difensore, che richiama l'atto di impugnazione e ne illustrava ulteriormente il contenuto, concludendo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo: in principalità con l'assegnazione alla società Castagnolese della vittoria con il punteggio maturato nel momento in cui l'arbitro aveva decretato la conclusione dell'incontro, in via gradata, instava per l'annullamento della partita, inficiata da errori tecnici del direttore di gara che ne avevano condizionato il risultato.

Compariva altresì, quale parte controinteressata, la società Canalese, assistita dai propri difensori, che concludeva per il rigetto del reclamo.

Esaurita la discussione, la Corte comunicava la propria decisione dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione.

Motivi della decisione.

E' doveroso dare atto, anzitutto, dell'assoluta unicità della vicenda sottoposta all'esame della Corte, che non pare trovare precedenti nelle decisioni degli organi sportivi di questa Federazione; non è certo applicando canoni di giudizio che facciano leva sulla normalità, o sulla vicinanza del caso ad altri analoghi, che la Corte può sciogliere i nodi della controversia.

1. Il primo motivo a sostegno del reclamo è solo parzialmente fondato.

La questione che pone, infatti, è di stabilire se l'arbitro abbia la potestà di modificare una propria decisione, ritenuta errata, dopo aver decretato la fine dell'incontro. In questi termini, il tema è stato correttamente inquadrato dal reclamante che, a ragione, si duole del fatto che la doglianza sia stata dichiarata improcedibile dal giudice di prima istanza. In effetti, qualora fosse fondata la tesi della società reclamante, secondo cui costituisce errore tecnico la decisione di ordinare la ripresa di un incontro dichiarato concluso, modificando una decisione adottata in precedenza, saremmo di fronte ad una violazione regolamentare certamente idonea ad influenzare il risultato della competizione sportiva.

La deduzione pertanto è pienamente ammissibile e procedibile, ed in questo senso deve essere parzialmente riformata la decisione del Giudice Sportivo.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Venendo al merito della censura, la stessa, pur seria ed efficacemente dedotta, si palesa infondata.

Onde evitare equivoci, è opportuno ribadire che non è in discussione la modalità prescelta dall'arbitro per sancire la fine delle ostilità sportive, e quindi non serve indugiare sul fatto che il regolamento non preveda che debbano essere emessi tre fischi ovvero che l'arbitro assegni la vittoria ad uno dei contendenti; ciò che conta è che nel caso che ci occupa certamente (poiché lo attesta in modo indiscutibile il rapporto arbitrale) il direttore di gara ha modificato una sua precedente decisione dopo la conclusione dell'incontro e dopo aver assegnato il punto decisivo alla società Castagnolese, risultata così in quel momento vincitrice.

Ora, osserva la decisione impugnata ed anche il Procuratore Federale nella sua requisitoria scritta, che al direttore di gara non sarebbe precluso di emendare un proprio errore dopo il fischio finale.

L'affermazione, solo parzialmente condivisibile, deve essere opportunamente mitigata.

Ritiene la Corte che la conclusione dell'incontro sportivo, ovvero - ma il discorso non muta sostanza - l'assegnazione del punto decisivo ad uno dei contendenti (che è quanto avvenuto nel caso in questione), rappresenti, in chiave generale, uno spartiacque di cui non può svalutarsi la portata. Infatti, se esiste un'apposita e puntuale normativa che regola le modalità di ripresa di un incontro che sia stato interrotto o sospeso, per le più svariate ragioni, non esiste, al contrario (né le parti hanno fornito alla Corte indicazioni di segno diverso) una disposizione che consenta di riprendere la partita conclusa, intendendo per tale la gara in cui sia stato assegnato il punto decisivo per integrare il punteggio che attribuisce la vittoria. Ragionando diversamente, e spingendo alle estreme conseguenze l'impostazione suggerita dal Procuratore Federale, l'arbitro sarebbe legittimato a modificare una sua decisione anche tempo dopo la conclusione dell'incontro, dopo ampia ponderazione, magari coadiuvata dal confronto con altre persone e confortata dalla visione di immagini o filmati. Una soluzione priva di ogni sensatezza e che evidenzia la necessità di introdurre in via interpretativa un limite alla facoltà del direttore di gara di emendare una propria decisione errata dopo la conclusione dell'incontro.

Limite che, ad avviso di questa Corte, presenta un duplice contenuto.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

In primo luogo, all'arbitro può riconoscersi la potestà di "tornare sui propri passi" dopo la conclusione dell'incontro, purché ciò avvenga in stretta connessione temporale con la fine della gara e senza l'intervento di fattori esterni suscettibili di influenzare la modifica della precedente decisione.

In secondo luogo, la rettifica arbitrale può riguardare soltanto la decisione che sia risultata determinante per la conclusione della gara. Una stretta dipendenza causale deve connettere l'errore, cui l'arbitro intenda rimediare, e la fine della partita: del resto, se l'assegnazione di un punto risultasse decisiva, comportando la vittoria di uno dei contendenti e di conseguenza la conclusione della gara, l'arbitro non potrebbe che modificarla dopo la fine dell'incontro. Viceversa, egli non potrà tornare su decisioni precedenti che abbiano definitivamente prodotto i propri effetti.

Soltanto entro queste coordinate può convenirsi con il Procuratore Federale che l'arbitro abbia la facoltà di emendare un proprio errore che abbia ingiustamente determinato la fine dell'incontro.

Occorre ora verificare se il caso concreto presenti queste caratteristiche.

Non v'è dubbio alcuno che la decisione di assegnare il punto alla società Castagnolese sia stata determinante nell'assegnare la vittoria e la fine della gara.

Più problematico appare, invece, il secondo requisito, collegato alla tempestività ed all'autonomia della decisione di correggere una decisione precedente. Infatti, la prospettazione del reclamante, apparentemente avallata dagli articoli di stampa allegati al reclamo, è che sia intercorso un rilevante lasso di tempo - misurabile in circa quindici minuti - tra la decisione arbitrale e la sua correzione. Non solo, il rapporto arbitrale chiarisce che il direttore di gara si sarebbe risolto a modificare la propria decisione dopo aver ricevuto una sollecitazione in tale senso da parte del giudice di linea (*"il collega mi faceva notare l'errore tecnico"*).

Tuttavia, occorre valorizzare adeguatamente la circostanza - di cui la Corte ha avuto diretta percezione visionando i filmati - per cui, la <correzione> arbitrale interviene in realtà poco tempo dopo, all'incirca un minuto e forse anche meno, il colpo di fischiotto che assegnava il punto alla società reclamante; il maggiore intervallo temporale su cui fa perno la difesa della Castagnolese è quello che separa la decisione dell'arbitro di modificare l'assegnazione

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

del punto e la ripresa del gioco, di molto ritardata a causa dalle vibrato proteste dei giocatori in campo e del pubblico sugli spalti. In questa direzione vanno anche le indicazioni desumibili dal rapporto arbitrale, laddove il direttore di gara scrive che il giudice di linea gli fece notare “*prontamente*” l’errore nell’assegnazione del punto decisivo; né la società reclamante ha dedotto prove in grado di descrivere diversamente la relazione temporale che separa la percezione dell’errore, grazie alla segnalazione del collega arbitro di linea, e la modifica della decisione precedentemente assunta.

Quanto al fatto che l’arbitro abbia colto il proprio errore soltanto su indicazione del giudice di linea, ciò appare in linea con la corretta declinazione dei rapporti tra gli ufficiali di gara, nei limiti delle rispettive competenze ed attribuzioni, come espressamente disciplinate dalla regola 26 comma 3 del Regolamento Tecnico.

Queste considerazioni inducono la Corte a ritenere che la condotta degli ufficiali di gara, pur censurabile quanto alle modalità di reciproca comunicazione in un momento particolarmente delicato della gara, sia stata comunque conforme alle prerogative ad essi riconosciute e che, in conclusione, la diversa assegnazione del punto decisivo non sia avvenuta irregolarmente.

Il primo motivo di reclamo, dichiarato procedibile, deve pertanto essere rigettato.

2. Il secondo motivo è infondato.

Se sono innegabili i dubbi avuti dall’arbitro circa l’assegnazione della caccia, è altrettanto innegabile che tali dubbi vennero meno all’esito della procedura di misurazione, correttamente attivata. La norma di cui il reclamante assume la violazione indica il da farsi quando i dubbi sull’assegnazione del punto permangano anche dopo la misurazione, situazione che non è dato ravvisare nel caso sottoposto all’esame di questa Corte.

La suggestiva impostazione del reclamante, secondo cui il dubbio sarebbe immanente ad una situazione fattuale che vede il direttore di gara assumere due opposte decisioni nel volgere di poco tempo, pur esposta con indubbia capacità argomentativa, non convince. Si spinge ben oltre i limiti della norma la cui violazione è denunciata: seguendo la linea di ragionamento del reclamante, infatti, tutte le volte in cui si proceda alla misurazione, e cioè tutte le volte in cui l’arbitro non sia in condizione di assegnare la caccia poiché, evidentemente, un dubbio si è affacciato alla sua mente, si dovrebbe ripetere il punto. Ma



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

così non è in tutti i casi - incluso quello che ci occupa - in cui il dubbio sull'assegnazione della caccia si sciogla dopo la misurazione.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Nel reiterare avanti a questa Corte la doglianza su pretesi ed indefiniti errori che avrebbero alterato l'esito della misurazione, il reclamante non offre alcun elemento concreto in grado di dimostrare la fondatezza del proprio assunto e non si confronta con il fatto che la misurazione che si pretende errata, perlomeno in un primo tempo, aveva condotto all'assegnazione del punto proprio alla società che si duole dell'errore.

Per queste ragioni, la Corte Sportiva di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, giudicati ammissibili e procedibili tutti i motivi di ricorso, li rigetta nel merito.

PQM

rigetta il reclamo presentato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Araldica Castagnole Lanze avverso la pronuncia del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 28 ottobre 2019; giorni dieci da oggi per il deposito della motivazione.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Alba, il 31 ottobre 2019

Il Segretario Federale

sig. Romano Siroto

Il Presidente estensore

avv.to Gaia Taricco